



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza 156/2011 - Decisione del 20/04/2011 - Deposito del 28/04/2011
Massima 1:	<p>Titolo Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Deliberazioni della Giunta della Regione Siciliana di conferma o conferimento dell'incarico di direttore generale a tempo determinato a personale esterno alle dotazioni organiche dell'amministrazione regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione del Governo - Denunciata violazione dei principi di accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso, nonché di quelli di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferibilità delle delibere impugnate all'esercizio della competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di organizzazione degli uffici regionali - Insussistente attribuzione costituzionale dello Stato a definire le deroghe al principio del pubblico concorso - Inammissibilità.</p> <p>Testo E' inammissibile il conflitto proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le deliberazioni della Giunta regionale della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 569, n. 573, n. 578, n. 581, n. 585, n. 587, n. 588, n. 590 e n. 591, riferibili all'organizzazione degli uffici regionali, materia di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 14, lett. p) dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; inoltre, stante il principio del parallelismo vigente per le autonomie speciali, dette attribuzioni sono riferibili alla competenza amministrativa della Regione siciliana. Ne deriva che la prospettata illegittimità delle delibere impugnate, in riferimento all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, non può dar luogo ad un conflitto di attribuzione tra enti, posto che difetta la lesione o la menomazione di alcuna attribuzione costituzionale dello Stato ricorrente e, quindi, l'elemento oggettivo del conflitto, non potendo intendersi come tale la violazione della norma statale cui si fa riferimento, né la circostanza che questa norma sia espressione o applicazione dei principi costituzionali evocati. Nè ha fondamento la ritenuta lesione degli artt. 3 e 97 Cost. non potendosi ritenere che sussista una attribuzione costituzionale dello Stato a definire preventivamente le</p>



	deroghe ammissibili al principio del concorso pubblico.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 569 Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 573 Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 578 Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 581 Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 585 Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 587 Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 588 Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 590 Deliberazione Giunta Regione Siciliana 29/12/2009 591</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge regionale Sicilia 15/05/2000 n. 10 art. 9 co. 8 decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 19 co. 6</p>

Redattore:Avv. Beatrice Fiandaca

